

Allegato alla Del. C.C. n° 2 del 29.03.2007

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione rifiuti urbani

Art. 3 – Presupposto della tassa

Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa

Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Art. 6 – Tariffa di riferimento

Art. 7 – Determinazione della tariffa

Art. 8 - Articolazione della tariffa

Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 11 - Piano finanziario

Art. 12 - Deliberazione annuale della tariffa

TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 13 – Utenze domestiche

Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività

Art. 15 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla tariffa

Art. 16 - Locali e aree non assoggettabili alla tariffa

Art. 17 - Tariffa giornaliera

Art. 18 - Agevolazioni e riduzioni

Art. 19 - Riduzioni della tariffa per motivi di servizio

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 20 – Denunce

Art. 21 – Denuncia di cessazione

Art. 22 – Omessa, infedele o incompleta denuncia

Art. 23 - Accertamento

Art. 24 - Riscossione della tassa

Art. 25 - Il funzionario responsabile

TITOLO V - RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26 - Rinvii

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATO 1

TITOLO I – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonchè il corrispettivo annuale che il soggetto passivo è obbligato a pagare a titolo di tassa. Tale corrispettivo viene denominato “*tariffa*”.

La tariffa è istituita al fine di coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico.

2. Il gettito complessivo annuo della tariffa dovrà, gradualmente, garantire la completa copertura dei costi per i servizi di gestione dei rifiuti.

3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 2 – Definizione rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani sono:

- a) rifiuti urbani, ovvero domestici, anche ingombranti, provenienti da luoghi adibiti a civile abitazione;
- b) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico;
- c) rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997.

Art. 3 – Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali, o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

Art. 4 – Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tassa

1. Soggetto alla tassa è chiunque, nel territorio comunale, occupi o conduca locali o aree soggette alla tassa, normalmente identificabile dalla scheda anagrafica e/o dal contratto di locazione o affitto, con vincoli di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i fabbricati o aree.

2. La tassa può essere corrisposta dal condominio regolarmente costituitosi e in tal caso l'amministratore ha l'obbligo di denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e la data di cessazione del suo ufficio.
3. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario in nome e per conto degli inquilini.
4. Nel caso di locazione, senza regolare contratto, ad inquilini non residenti e nel caso di locazione temporanea inferiore all'anno di locali adibiti ad abitazione, in assenza di denuncia e fino a iscrizione dell'occupante, la tassa, per l'intero anno, deve essere corrisposta dal proprietario.
5. Il proprietario ha l'obbligo di denunciare al Comune le variazioni di destinazioni d'uso.
6. Per le parti in comune del condominio suscettibili di produrre rifiuti, la tassa è dovuta da coloro che occupano o conducono parti condominiali in via esclusiva o, comunque, dagli occupanti o conduttori degli alloggi in condominio.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo dei singoli occupanti o conduttori.
8. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio e al gestore di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di presentare entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o conducenti dei locali e delle aree, comprensivo di tutti coloro che non sono iscritti nella scheda anagrafica del contribuente.

Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione.

1. La tassa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e aree, dà diritto al rimborso della parte di tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

4. Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tassa, producono i loro effetti dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di variazione.

TITOLO II – DETERMINAZIONE TARIFFA

Art. 6 – Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tassa con l'applicazione del metodo normalizzato.
2. La tariffa di riferimento dovrà gradualmente coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 7 – Determinazione della tariffa

1. Il Comune, sulla base del costo complessivo del servizio, determina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono quelle previste dalla legge.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 7, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti

urbani e assimilati raccolta nel Comune, al netto dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata, la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche.

3. A livello territoriale la tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal Comune nella delibera annuale di approvazione delle tariffe.

Art. 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi e della superficie occupata o condotta.

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, verificherà se applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati e proposti dal gestore del servizio.

3. La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe la Giunta comunale determinerà i coefficienti da applicare.

Art. 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per la superficie totale dell'utenza, o -in caso di singola utenza con attività riferibili a diverse categorie e distinte superfici aventi differente attitudine produttiva di rifiuti fra le varie aree- per unità di superficie assoggettabile a tariffa con riferimento all'attività prevalente.

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua, per metroquadro della superficie totale dell'utenza, ritenuta congrua.

3. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe la Giunta comunale determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola categoria di utenza non domestica, così come determinate al successivo art. 14.

Art. 11 - Piano finanziario.

1. Ai fini della determinazione della tariffa, la Giunta comunale approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.

Art. 12 - Deliberazione annuale della tariffa.

1. Sulla base del piano finanziario, la Giunta comunale, nei termini di legge per l'approvazione del Bilancio preventivo, determina la tariffa e l'articolazione tariffaria. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve indicare gli elementi necessari per la determinazione e la commisurazione delle tariffe da applicare a ogni tipologia di utenza. In particolare, deve indicare: la suddivisione delle entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di produzione dei rifiuti, le percentuali di riduzione, le agevolazioni.

TITOLO III - CATEGORIE, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.

Art. 13 – Utenze domestiche.

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi, il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti il Comune determina in via presuntiva il numero dei componenti il nucleo familiare, o dei conviventi, sulla base dei metri quadri dei locali.

3. Dal numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dalle risultanze anagrafiche, sono esclusi coloro che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno in base ad apposita certificazione.

Art. 14 - Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività.

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti. La classificazione delle categorie viene determinata come risultante dall'elenco allegato in calce al presente regolamento.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento al codice Istat dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CCIAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del comune, o comunque all'attività effettivamente svolta verificata con accertamento diretto.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, e sono ubicate in luoghi diversi, salvo che si tratti di singola utenza con attività riferibili a diverse categorie e distinte superfici aventi differente attitudine produttiva di rifiuti fra le varie aree: nel qual caso si procede ad applicare le diverse tariffe di riferimento alle singole superfici.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle categorie di cui all'elenco allegato, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

Art. 15 - Commisurazione delle superfici assoggettabili alla tariffa.

1. Agli effetti della applicazione della presente tariffa si considerano tassabili nei limiti e con le esclusioni previste dall'art. 62 del D.Lgs. 507/93:

A) tutte le superfici coperte, anche di natura pertinenziale o accessoria (cantine, solai, garages) comprese tettoie e simili stabilmente infisse al suolo a qualunque uso adibite;

B) le superfici delle aree scoperte, non adibite a verde, diverse da quelle pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni sono computate al 50%;

La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali.

2. La determinazione della superficie delle aree scoperte è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure dalla effettiva misurazione del perimetro interno e al netto delle costruzioni esistenti.

3. La misurazione complessiva della superficie è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.

Art. 16 - Locali e aree non assoggettabili alla tariffa.

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili alla tariffa i seguenti locali o aree:

- i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1.50 o interclusi;

- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti;

- i locali riservati a impianti tecnologici dove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo, per esempio cabine elettriche, vano ascensore, ecc.;

- le superfici degli edifici o loro parti adibite al culto;

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione;

- locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici.

3. Sono da ritenersi non assoggettabili alla parte variabile della tariffa i locali e le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati. L'esclusione è applicabile, previa dichiarazione debitamente documentata dal contribuente, da presentarsi annualmente entro il 20 gennaio.

Per gli anni precedenti la dichiarazione, nessun diritto all'esclusione dalla tassa è concesso e nessun rimborso è dovuto.

4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali non assimilati agli urbani, ovvero pericolosi, la complessiva superficie tariffabile dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sotto elencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, viene ridotta forfettariamente, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, delle percentuali sotto riportate:

Laboratori di analisi mediche 20 %

Laboratori fotografici, eliografie, laboratori orafi 30 %

Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologi 20 %

Lavanderie a secco, tintorie non industriali 40 %

Autoriparatori, elettrauto 30 %

Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi 30 %

Altri 10 %

5. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al comma precedente, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri di analogia.

6. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 17 - Tariffa giornaliera

1. Per coloro che occupano o conducono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali e aree pubblici, aperti al pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tariffa giornaliera, riferita

alle categorie corrispondenti divisa in 300 giorni commerciali e aumentata del 50%.

2. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a € 5,00.

5. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di:

- a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se superiore a quello sopra indicato;
- c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- d) occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
- e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore, purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.

Art. 18 – Agevolazioni e riduzioni.

1. Il Comune assicura le agevolazioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata annualmente, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata nell'anno precedente.

2. In sede di deliberazione annuale di approvazione della tariffa possono essere determinate percentuali di riduzione della tariffa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico; contestualmente nella deliberazione vengono indicate le modalità e la documentazione per usufruire delle riduzioni.

3. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe possono essere motivatamente disposte agevolazioni a contribuenti che versino in condizioni di comprovata indigenza; il settore

competente per materia compie adeguate istruttorie delle proposte di agevolazione e le invia al settore tributi.

Le agevolazioni sono concesse sottoforma di sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa

4. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe, può essere stabilito che, per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione è determinato annualmente facendo riferimento alle percentuali obbligatorie di raccolta differenziata e di recupero e riciclo prescritte dalle direttive comunitarie.

5. In sede di deliberazione annuale sulle tariffe, il Comune può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.

6. Qualora le utenze non domestiche chiedano al Comune un servizio personale e differenziato per la raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, possono perfezionare convenzioni col Comune corrispondendo a questo, aggiuntivamente alla tariffa, il relativo compenso per il servizio personalizzato.

Le modalità di fornitura del servizio ed il relativo compenso, da corrispondersi al Comune a titolo di controprestazione, sono curate dal competente Ufficio Tecnico comunale, tramite il gestore del servizio.

Art. 19 - Riduzioni della tariffa per motivi di servizio.

1. Nelle zone del territorio comunale dove non è effettuato il servizio di raccolta, la tariffa è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati ad una distanza superiore ai 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriore cento metri di distanza.

2. La distanza di cui al precedente comma va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, la tariffa dovuta è ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione del soggetto gestore del servizio comunicata al Comune.

4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di determinazione del responsabile del servizio, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

TITOLO IV – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE.

Art. 20 – Denunce.

1. Chiunque occupi o conduca locali o aree soggetti alla tassa è obbligato a presentare, entro i 60 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, apposita denuncia per l'applicazione della tariffa stessa a suo carico. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune. L'ufficio rilascia apposita ricevuta dalla quale risultano le categorie attribuite.

2. La suddetta denuncia di inizio occupazione o detenzione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

3. Il recupero della tassa dovuta in caso di omessa denuncia avviene anche tramite accertamenti d'ufficio.

4. La denuncia deve contenere: le generalità del contribuente, l'indicazione del codice fiscale, la data dell'occupazione o della conduzione dei locali o delle aree, l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno, il nome del proprietario, la destinazione d'uso dei locali e delle aree e la relativa superficie con distinzione tra locali e aree coperte, aree scoperte a uso esclusivo, vani e aree condominiali e pertinenziali, la data in cui viene presentata la

denuncia e la sottoscrizione; per le civili abitazioni e assimilati, l'elenco dei dimoranti e dei conviventi di fatto, non iscritti nella scheda anagrafica.

5. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare la denominazione dell'istituto, la sede, nonché le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

6. Nella dichiarazione devono essere evidenziati gli eventuali titoli per usufruire di esclusioni, agevolazioni, riduzioni, al venire meno degli stessi il contribuente è tenuto a presentare la denuncia di variazione entro 60 giorni.

7. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela, o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia va fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Art. 21 – Denuncia di cessazione.

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili o il trasferimento ad altra unità immobiliare nel territorio comunale, deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente, mediante denuncia, al settore tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere: il numero del contribuente agli effetti della tariffa, le generalità del contribuente, la data di cessazione della conduzione dei locali o delle aree, il cognome e il nome del proprietario e dell'eventuale subentrato nei locali e nelle aree, nonché tutte le altre indicazioni necessarie per l'individuazione della pratica da cessare, la data in cui viene presentata, la sottoscrizione.

3. Dalla denuncia presentata da società commerciali, enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili deve risultare: le generalità del contribuente e del legale rappresentante, e il nuovo indirizzo.

4. In caso di decesso del contribuente la denuncia deve essere effettuata dagli eredi legittimi.

5. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata all'Ufficio che ne rilascia ricevuta, e dà diritto allo sgravio o all'abbuono solo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è presentata. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree,

ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

6. L'Ufficio cura l'aggiornamento dell'elenco dei contribuenti e invita i nuovi conduttori o coloro che subentrano ai contribuenti deceduti o trasferiti, a regolarizzare la loro posizione.

Art. 22 – Omessa, infedele o incompleta denuncia.

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia il Comune provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, ad emettere atto di recupero della tassa o della maggiore tassa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti dalla legge, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Gli atti di cui al comma 1, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari o di legge violate.

Art. 23 – Accertamento.

1. Il Comune, anche tramite il gestore del servizio, provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tassa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

3. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, sono tenuti a invitare l'utente a presentare le previste denunce presso l'Ufficio nei termini stabiliti. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare, a cadenze bimestrali, o possibilmente anche più ravvicinate, al funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tassa.

4. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera firmata per l'accettazione.

5. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso l'Ufficio, o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Art. 24 - Riscossione della tassa.

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposito ruolo e potrà essere riscossa: direttamente dal Comune; da azienda speciale o società pubblica a ciò delegata, a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure del D.P.R. 43/88.

2. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata alla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio preventivo, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

Art. 25 - Il funzionario responsabile.

1. Il Sindaco designa un funzionario responsabile, al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione e dispone i rimborsi. Su delega del Sindaco, rappresenta l'Ente nei vari gradi di contenzioso.

TITOLO V – RINVII, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 26 – Rinvii.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nelle leggi vigenti, nello Statuto e nei regolamenti comunali.

Art. 27 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2007. Dallo stesso termine è soppresso il Regolamento TARSU precedente ed ogni altro atto in contrasto con il presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione:

- a) si considerano valide le denunce presentate ai fini TARSU;
- b) si provvederà d'ufficio a ricavare il numero degli occupanti.

ELENCO DELLE CATEGORIE CLASSIFICATE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

UTENZE NON DOMESTICHE

Cod.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e di riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzatura, libreria, cartoleria, ferram.
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, elett.)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticcerie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club